



Rep. 1183/20

TRIBUNALE di UDINE

Ordinanza

Il Tribunale di Udine, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dottor FRANCESCO VENIER                      Presidente

dott.ssa ANNAMARIA ANTONINI              Giudice rel.

dott.ssa ILARIA CHIARELLI                  Giudice

ha pronunciato la seguente ordinanza

nel procedimento iscritto al n°2014/2020 R.G. promosso da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Polo Paradise Giuseppe

nei confronti di

BANCA M [redacted] - contumace -

Avverso l'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Udine, in persona della dott.ssa Raffaella Maria Gigantesco, in data 10.6.2020



Com del  
30 LUG. 2020

Letti gli atti di causa;

sentite le parti;

a scioglimento della riserva assunta,

così provvede:

Il reclamo è fondato.

Con ordinanza dd. 10.6.2020 il giudice della cautela ha rigettato il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. da [redacted] nei confronti di Banca [redacted] - ricorso finalizzato ad ottenere la immediata cancellazione del proprio nominativo nella Centrale Rischi di Banca d'Italia, con efficacia retroattiva, in relazione ai rapporti di conto n. [redacted] e n. [redacted] dei contratti di mutuo n. [redacted] e n. [redacted] - ritenendo insussistente il presupposto del *periculum in mora* in quanto il ricorrente non aveva offerto la prova rigorosa della sussistenza del "pregiudizio grave

[Handwritten signature]

ed irreparabile” e non ritenendo altresì di allinearsi a quel filone giurisprudenziale secondo cui, per contro, in queste specifiche fattispecie il *periculum* sarebbe sussistente *in re ipsa*.

Però, quella prova che è mancata nel giudizio cautelare è stata offerta in sede di reclamo con la produzione del documento n. 6, cioè il rifiuto dd. [redacted] da parte di [redacted] di una richiesta di finanziamento del Parise in ragione proprio delle segnalazioni pregiudizievoli a suo carico ancora in essere presso Centrale Rischi di Banca d'Italia. Trattasi di documentazione nuova, successiva alla emissione dell'ordinanza del giudice della cautela, pacificamente ammissibile in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

Resta dunque da esaminare la sussistenza o meno, nel caso di specie, dell'ulteriore presupposto del *fumus boni iuris* su cui il giudice della cautela non si è espresso.

Senza necessità alcuna di entrare nel merito della correttezza o meno del procedimento in esito al quale la banca ha provveduto alla segnalazione a sofferenza del nominativo del ricorrente presso Centrale Rischi di Banca d'Italia anche per la insufficiente allegazione, risulta documentale (v. documento n. 1) che già nel mese di giugno 2018 [redacted] aveva integralmente definito i propri rapporti con la banca con riferimento ai due contratti di conto ed ai due contratti di mutuo di cui al ricorso cautelare, ricevendone rituale liberatoria, ma la banca, nonostante la diffida del cliente a provvedere alla cancellazione/rettifica della segnalazione a sofferenza, ha mantenuto un comportamento ingiustificatamente omissivo.

Pacifica, dunque, la sussistenza nella fattispecie in esame anche del presupposto del *fumus boni iuris*.

Quanto alle spese processuali, ritiene questo collegio di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio cautelare e di condannare per contro la banca resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese della fase del presente reclamo in ossequio al principio della soccombenza.

P.Q.M.

- **accoglie** il reclamo e, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Udine dd. 10.6.2020, **condanna** Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a provvedere alla immediata rettifica della posizione di [redacted] (nato a [redacted] (UD) il [redacted], residente a [redacted] (UD), via [redacted] [redacted] C.F. [redacted]) nella Centrale Rischi di Banca d'Italia, con efficacia retroattiva dal mese di giugno 2018, in relazione ai rapporti di conto n. [redacted] e n. [redacted] ed ai contratti di mutuo n. [redacted] e n. [redacted], tenuto conto della definizione delle posizioni segnalate a sofferenza;

- **compensa** interamente tra le parti le spese relative al giudizio cautelare e **condanna** invece la banca resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese della presente fase di reclamo, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per compenso ed euro 147,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio dd. 30.7.2020

Il Giudice estensore

dott.ssa Annamaria Antonini



Il Presidente

dott. Francesco Venier

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi .....

30/07/2020

CANCELLERIA